

SINTESI AUTOCERTIFICAZIONE CREDITI FORMATIVI

All'interno della [Piattaforma iM@teria](#) è presente la sezione "Le mie certificazioni" dove è possibile inserire in autocertificazione la richiesta di crediti formativi per la partecipazione ad alcune attività specifiche previste dalle Linee Guida (Testo vigente dal 1 gennaio 2020 - clicca sul link per scaricarlo):

<http://www.awn.it/component/attachments/download/2554>

Tramite autocertificazione è altresì possibile richiedere l'esonero dall'obbligo formativo per i casi previsti dalle Linee Guida.

Per la modalità di inserimento delle istanze sulla piattaforma vedi allegato "*Istruzioni inserimento istanze IM@teria*".

CASISTICHE PER LE QUALI E' PREVISTO IL RICONOSCIMENTO DI CFP TRAMITE AUTOCERTIFICAZIONE

Si specifica che, in base all'art. 6.6 delle Linee Guida, in merito alla **Validazione attività formativa a posteriori: non sarà possibile rilasciare CFP a posteriori di attività/eventi non accreditati, fatto salvo quanto previsto al punto 6.7 delle stesse Linee Guida.**

PERTANTO SE LA CASISTICA CHE SI VUOLE AUTOCERTIFICARE NON DOVESSE RIENTRARE TRA QUELLE PREVISTE, ALL'EVENTO NON POTRANNO ESSERE ASSEGNATI CREDITI FORMATIVI.

Si consiglia, in caso di iscrizione a corsi o seminari per i quali non è espressamente indicato il riconoscimento dei crediti formativi per gli architetti, di contattare preventivamente l'Ordine, oppure invitare l'ente organizzatore a mettersi in contatto con l'Ordine, al fine di verificare la possibilità di attivare la procedura.

Attività/eventi formativi elencati dall'art. 6.7 delle Linee Guida:

- corsi abilitanti anche di aggiornamento, se organizzati da organismi pubblici regionali, statali o comunque da questi accreditati e non organizzati dal sistema ordinistico (Sicurezza, VV.FF., RSPP settore ATECO 3 Modulo A, B e B-SP2, C, acustica, certificazione energetica, e qualsiasi altra materia che sia oggetto di abilitazione specifica e che abbia per oggetto le aree inerenti l'attività professionale dell'architetto, pianificatore, paesaggista e conservatore, con riferimento all'elenco pubblicato sulla piattaforma iM@teria che potrà essere periodicamente aggiornato);
- le attività di cui al punto 5.3 (Master universitario di primo e secondo livello, assegni di ricerca, dottorato di ricerca, scuole di specializzazione, corsi di perfezionamento universitari, seconda o ulteriore laurea);
- le attività/eventi formativi di cui al punto 5.4 lettere "b" (attività particolari quali mostre, fiere, visite ed altri eventi assimilabili), "c" (monografie, articoli e saggi scientifici o di natura tecnico-professionale), "f" (premi e menzioni per la partecipazione a concorsi – partecipazione a concorsi di progettazione – partecipazione a membro di giuria);
- le esercitazioni e mobilitazioni di protezione civile di cui al punto 5.2.2.

Ulteriori casistiche, per le quali è possibile ricorrere tramite autocertificazione a richiesta di CFP:

- attività formativa svolta all'estero (corsi e seminari svolti all'estero, esclusivamente in modalità frontale, organizzati da istituzioni, enti e altri soggetti comunitari ed extracomunitari);
- attività formativa degli enti pubblici nei confronti dei propri dipendenti o dei dipendenti di altri enti pubblici, solo nel caso in cui non siano stati attivati specifici accordi/protocolli d'intesa previsti al punto 5.5. (inerenti le aree tematiche);
- corsi o seminari organizzati da Enti pubblici di chiara valenza formativa, quali Regioni, ENEA, CNR (inerenti le aree tematiche) e che non abbiano sottoscritto una convenzione con il CNAPPC;
- corsi o seminari organizzati e accreditati da altri Ordini e Collegi sul territorio nazionale (ad esempio l'Ordine degli Ingegneri, il Collegio dei Geometri, ecc.), solo nel caso in cui non sia stato richiesto preventivo accreditamento secondo quanto previsto al punto 6.1. presso l'Ordine territoriale competente.

In tali casi dovrà essere presentato apposito attestato di frequenza indicante la durata e la tipologia dell'evento ai fini dell'attribuzione dei CFP ai sensi delle presenti Linee Guida e dovrà essere garantito adeguato sistema di rilevamento delle presenze.

Di seguito le tabelle riassuntive dei CFP attribuibili a ciascuna tipologia di attività.

Tipo di attività		CFP attribuiti	CFP massimi attribuibili per singola attività nel triennio
5.1	Corsi di aggiornamento e sviluppo professionale e percorsi formativi convenzionati sia in frontale che in modalità FAD sincrona (punto 2 Linee Guida lettere c, d, n)	1 CFP/ora con partecipazione ad almeno l'80% della durata	20 CFP per i corsi ≥ 20 ore
5.2	Seminari, convegni, giornate di studio, tavole rotonde, conferenze, workshop e simili (punto 2, lettera p) sia in frontale che in modalità FAD sincrona e asincrona	1 CFP/ora da 2 a 8 CFP (min. 2 ore)	8 CFP/evento
5.2.1	Corsi di formazione a distanza asincrona	1 CFP/ora con un massimo 2 CFP/ora (solo per corsi realizzati da ordini territoriali e dal CNAPPC e sviluppati con innovative tecniche di comunicazione su proposta della Commissione e a discrezione del CNAPPC)	20 CFP per i corsi ≥ 20 ore (punto 5.1 Linee Guida) 8 CFP per le attività di cui al punto 5.2 Linee Guida
5.2.2	Esercitazioni e mobilitazioni di Protezione Civile	2 CFP per ogni giorno di attività	24 CFP/triennio
5.3	Master universitario di primo e secondo livello, assegni di ricerca (minimo di 1 anno), dottorato di ricerca, scuole di specializzazione e corsi di perfezionamento universitari, seconda o ulteriore laurea purché in materie attinenti alle aree tematiche di cui al punto 3		20 CFP/ anno di corso

Tipo di attività		CFP attribuiti	CFP massimi attribuibili per singola attività nel triennio
5.4	Altre attività:		
	a) Partecipazione attiva di iscritti a gruppi di lavoro e commissioni di studio promosse dagli Ordini Territoriali, Consulte/ Federazioni, CNAPPC, sportelli di consulenza presso l'Ordine (a titolo gratuito)	1 CFP/seduta – incontro effettivo e documentato	15 CFP/triennio per tutte le attività di cui al punto 5.4 lettere a), b), c), d), e)
	b) Attività particolari quali mostre, fiere, visite ed altri eventi assimilabili inerenti le aree tematiche di cui al punto 3)	1 CFP/attività	15 CFP/triennio per tutte le attività di cui al punto 5.4 lettere a), b), c), d), e)
	c) Monografie, articoli e saggi scientifici o di natura tecnico-professionale	1 CFP/per ogni articolo, 2 CFP per ogni monografia o pubblicazione	15 CFP/triennio per tutte le attività di cui al punto 5.4 lettere a), b), c), d), e)
	d) Viaggi di studio organizzati/ promossi dagli Ordini e/o da Federazioni di Ordini Territoriali e/o da soggetti terzi accreditati dal CNAPPC	1 CFP/ per ogni giorno di visita	15 CFP/triennio per tutte le attività di cui al punto 5.4 lettere a), b), c), d), e)
	e) Partecipazione ai Consigli di Disciplina	1 CFP/ per ogni singola seduta effettiva e documentata (validi come CFP deontologici per i primi 4 nel triennio e come CFP ordinari, per i successivi)	15 CFP/triennio per tutte le attività di cui al punto 5.4 lettere a), b), c), d), e)
	f) Premi e menzioni per la partecipazione a concorsi di progettazione - partecipazione a concorsi di progettazione - membro di giuria di concorsi di progettazione quando indicati dagli ordini territoriali	15 CFP per ogni premio - 10 CFP per ogni menzione - 2CFP per ogni partecipazione - 5CFP per ogni partecipazione a membro di giuria di concorsi di progettazione quando indicati dagli ordini territoriali	nessun limite nel triennio
	Per le attività di cui al p.to 5.4 lettere a), b), c), d), e)		15 CFP/triennio

RICHIESTE DI ESONERO DALL'OBBLIGO FORMATIVO

(art. 7 Linee Guida):

Il Consiglio dell'Ordine, su domanda motivata e documentata dell'interessato, può deliberare di esonerare, anche parzialmente, l'iscritto dallo svolgimento dell'attività formativa nei seguenti casi:

- a.** maternità, paternità, adozione, affidamento, riducendo l'obbligo formativo di – 20 CFP per ciascuna maternità (paternità, adozione e affidamento) nel triennio, ivi compresi i 4 CFP in materia di deontologia e discipline ordinistiche; è previsto il riconoscimento contestuale di maternità e paternità;
- b.** malattia grave, infortunio che determinino l'interruzione dell'attività professionale anche parziale;
- c.** altri casi di documentato impedimento derivante da cause di forza maggiore e situazioni di eccezionalità;
- d.** docenti universitari a tempo pieno (ordinari, associati, ricercatori), iscritti nell'elenco speciale, ai quali è precluso l'esercizio della libera professione (Legge n. 382/1980).

Gli iscritti che non esercitano la professione neanche occasionalmente per un anno non sono tenuti a svolgere l'attività di aggiornamento professionale continuo.

Al tal fine gli aventi titolo devono presentare all'Ordine territoriale, per l'attività di verifica di competenza del medesimo, una dichiarazione nella quale l'iscritto, sotto la propria personale responsabilità, sostenga di:

- non essere in possesso di partita IVA, personale o societaria, né soggetto al relativo obbligo in relazione ad attività rientranti nell'oggetto della professione;
- non essere iscritto alla Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza, né soggetto al relativo obbligo;
- non esercitare l'attività professionale neanche occasionalmente e in qualsiasi forma (sia in forma di libero professionista che di dipendente).

A titolo esemplificativo non possono essere esonerati:

- coloro che svolgono ruoli tecnici presso l'amministrazione pubblica o presso strutture private e firmano atti professionali per conto dell'Ente o della struttura privata di appartenenza;
- coloro che svolgono ruoli tecnici presso l'amministrazione pubblica anche se non firmano atti professionali (es: istruttori procedure edilizie, RUP, etc.);
- coloro che svolgono ruoli tecnici presso strutture private anche se non firmano atti professionali (per i quali la competenza resta un requisito fondamentale per l'adempimento del ruolo svolto secondo il contratto di impiego).

L'esenzione di cui ai commi precedenti, da richiedere ogni anno, comporta la riduzione dei crediti formativi da acquisire in modo temporalmente proporzionale, con riferimento semestrale (anche per i CFP relativi alle discipline ordinistiche). Nell'ipotesi di esonero, ai fini della valutazione dell'assolvimento dell'obbligo formativo nel triennio e, quindi, anche ai fini del procedimento disciplinare, dovranno essere scomputati dai 60 crediti formativi un numero di crediti da calcolarsi per ogni semestre in misura pari a 10, dei quali 2 in deontologia e discipline ordinistiche.

FINE DELL'OBBLIGO FORMATIVO per il compimento del 70° anno di età

(art. 7 Linee Guida): nell'ipotesi di raggiungimento del 70° anno di età, ai fini della valutazione dell'assolvimento dell'obbligo formativo nel triennio e, quindi, anche ai fini del procedimento disciplinare, dovranno essere scomputati dai 60 crediti formativi un numero di crediti da calcolarsi per ogni semestre in misura pari a 10, dei quali 2 in deontologia e discipline ordinistiche.

INIZIO DELL'OBBLIGO FORMATIVO PER I NEO ISCRITTI

(art. 4 Linee Guida, ultimo paragrafo): Per i soggetti che si iscrivono ad un Ordine territoriale per la prima volta (prima iscrizione all'Albo) l'obbligo formativo decorre dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello dell'iscrizione. Nell'ipotesi in cui il periodo di valutazione dell'obbligo formativo non coincida con il triennio formativo, l'iscritto dovrà conseguire un numero di crediti da calcolarsi per ogni anno in misura pari a 20, dei quali 4 in deontologia e discipline ordinistiche, con facoltà dell'interessato di ottenere il riconoscimento di tutti gli eventuali crediti formativi maturati nel periodo intercorrente fra la data di iscrizione all'albo e l'inizio dell'obbligo formativo.